



- Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale



Via degli Orti 45 - 74026 Pulsano (Ta)

Cod. Iviicc.:TAIC86700VC.F.90214630734C. IR-k:istsctaic86700vCod.U.U.:UF3MRW

taic86700Vaistruzione.it - [taic86700v,.Epeo_istruzione.it](http://taic86700v.Epeo_istruzione.it) Site web:

~~www.giamene-ecchit~~

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

a.s. 2022/2023

TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica I.C.S. "G. Giannone" di Pulsano.
2. Il presente contratto disciplina i suoi effetti per gli anni scolastici 2021/2022-2022/2023-2023/2024, fermo restando che i criteri di ripartizione delle risorse possono essere negoziati con cadenza annuale.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto entro il luglio dell'anno 2023, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.

Il presente contratto è modificabile in qualunque momento a seguito di accordo scritto tra le parti.

Art. 2 - Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga l'accordo, questo ha efficacia retroattiva della vigenza contrattuale.

Art. 3 - Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa dell'istituto ha luogo in occasione di una seduta a cui è espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 - Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.
2. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 - Rapporti tra RSU e dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme che legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al dirigente. Qualora sia necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio dell'anno scolastico, la RSU comunica al dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, con norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. L'incisione di ogni riunione deve essere effettuata in forma scritta, deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo e l'ora dello stesso.

Art. 6 - Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4):
 - la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
 - i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
 - i criteri per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
 - i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
 - i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti del personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
 - i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
 - i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
 - i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario divers.º da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
 - i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

Art. 8 - Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. 131);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burnout (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 - Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO. SS. rappresentative dispongono di una bacheca sindacale, situata nell'ingresso dei plessi e della sede centrale De Nicola, e sono responsabili dell'affissione in essa dei documenti relativi all'attività sindacale. Sul sito internet istituzionale vs.vkv.giannone.edu.it è presente la sezione Albo Sinclacale costantemente aggiornato.
2. Ogni documento affisso alla bacheca di cui al comma 1 deve essere chiaramente firmato dalla persona che lo affigge, ai fini dell'assunzione della responsabilità legale.
3. La RSU e le OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale non adibito ad aula situato nella sede centrale, concordando con il dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.



Art. 10 - Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del GCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiederla (assemblea per la stessa data ed ora).
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale intento di persone esterne alla scuola.
L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare: l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di rispettare il normale orario di lavoro.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere il lavoro alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché della vigilanza degli alunni, per cui n. 1 unità di personale ausiliario per ciascun plesso e n. 2 per la sede centrale e n. 1 unità di personale amministrativo saranno in ogni caso addebiitate a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, dei criteri della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 - Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, dell'anno scolastico, il dirigente provvede al calcolo del monte ore spettante ed alla relativa comunicazione alla RSU. Per il corrente anno scolastico tale monte ore è di: 46 ore 19 minuti e 30 secondi.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di Otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale. La comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al dirigente.

Art. 12 - Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU. Il dirigente assicura il necessario supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. La materia è trattata nello specifico **Regolamento per l'attuazione del diritto di sciopero per l'individuazione dei contingenti di personale per le prestazioni indispensabili** ai sensi della legge 146/1990 (art. 2), sottoscritto in data 9 febbraio 2021 approvato con delibera n. 67 del Consiglio di Istituto.
2. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinata dal dirigente in base alle esigenze del servizio (la garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990).
3. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, dei criteri della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

A. ISTRUZIONE	"LW"	FIGURE PROFESSIONALI	1014,,	7,	titikTNtitiliDICAM ⁵	Q
all'attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali degli esami finali nonché degli esami di idoneità		Docente	Tutù: i docenti del consiglio di classe interessato			
		Assistente amministrativo e tecnico	1 assistants an		Volontarietà, in subordine, rotazione alfabetica	
		Collaboratore scolastico	1 collaboratore scolastico per reperitura a la vigilanza dell'ingresso		Volontarietà e, in subordine, rotazione alfabetica	

B. IGIENE SANITA' ATTIVITA' ASSISTENZIALI	FIGURE PROFESSIONALI/	NUMERO	CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
1,1) raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi e radioattivi;	Assistente reparto o la. boratorio Collaboratore scolastico ;c_i soli tini dell'accesso Et: locali)		Volcatariet e, in subordine, rotazione alfabetica.
b2) servizi di cucina e mensa nelle istituzioni educative, erogabili anche attraverso la fornitura di pasti freddi o preconfezionati;	Cuoco e/o collaboratore scolastico		1.Tolont-arieta e, in subordine, rotazione alfabetica
C ENERGIA IMPLANT' SICUREZZA	FIGURE PROFESSIONALI	NUMERO	CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
c1) vireilanza degli impianti e delle apparecchiature, larldove l'interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o alle apparecchiature stesse;	Assistente tecnico	Volontarieta e, i rotazione alfabetica	ri
	C.ollaboratore scolastico		Volontariet6.. e. in subord.ine, rotazione alfabetica
c2) attivita riguardanti la conduzione dei servizi nelle a.aziende agricole per quanta attiene alla cura e all'allevamento del bestiame.	Assistente tecnico Ad detto aziends agrarie Collaboratore scolastico e dei sen izi		Volontarieta, e. in subordine, rotazione alfabetica
D. EROGAZIONE ASSEGNI ' ' INDENNITA.,:	FIGURE PROFESSIONALI	NUMERO	CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
d11 adempirn.enti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, i'i comoreso ii versamento CIEi contributi previdenziali ed i conriessi adernpimen.ti.	DSGA. elo assistente armriinistrativo	In caso di assistente arnministrativo	Volontariet.-1e. in subordine, rotazione alfabetica

TITOLO TERZO ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Integrazione in materia di emergenza sanitaria

CAPO III - SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 14 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

Criteri e modalita di attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro
(art. 6. comma 3 lett. E) CCNL 2006/2009)

Art. 15 - _Norme legislative e contrattuali vigenti

1. Il presente contratto integratix'o viene preclisposto sulla base ed entro i limiti cli quanto previsto in materia di sicurezza ed igiene del lavoro dalla normativa vigente ed in particolar mode da quanto previsto &Fart. 3 del D.lgs. 81/2008 fino alla scadenza prevista al comma 2, dai D.Lgs 626/94 e 242/96, dal D.M. 292/96. dal D.M. 382/98, e dai contratti con riferimento al CCNQ 7/5/96, e al CCNL.
2. Rispetto a quanto non espressamente indicato nel presente contratto, la normativa di riferimento primaries in materia e costituita dalle norme legislative e contrattuali di cui al comma precedente.

Art.16 - _Soggetti Tutelati

- 1_ 1 soggetti tutelati sono tutti coloro che nell'istituzione scolastica prestano servizio con qualsiasi tipo di rapporto di lavoro.
2. Ad essi sono equiparati tutti gli studenti dell'istituzione scolastica nella quale i programmi e le attivita di insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori con possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro, ivi comprese le apparecchiature fornite cli videoterminali.
3. Sono. altresì, da ricomprendere, ai fini della gestione cllelle ipotetiche emergenze, anche gli studenti ed ogni altro soggetto presente a scuola in qualsiasi orario per le iniziative realizzate o autorizzate dalla scuola.
4. Gli studenti non sono numericamente computati ai fini degli obblighi che la legge correla at numero del personale iinpegnato presso ristituzione scolastica.
5. Gli studenti sone numericamente computati ai fini degli obblighi cli legge per la gestione e la revisione annuale del Piano d'emergenza.
6. Sono parimenti tutelati tutti i soggetti che, avenclo a qualsiasi titolo diritto di presenza presso i locali dell'istituzione scolastica si trovino all'interno di essa.

Art. 17 - _Obblighi in materia di sicurezza del Dirigente Scolastico

1. Il DS, in qualità di datore di lavoro individuato ai sensi del D.M. 292/96, ha tutti gli obblighi in materia di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
2. Il DS, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione per tutte le sedi della scuola, designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, una o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.
3. I lavoratori designati, docenti o ATA, individuati F., garantendo il più ampio coinvolgimento e la rotazione degli incarichi, devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico e debbono essere retribuiti per le prestazioni rese in eccedenza al proprio orario di servizio e per l'eventuale intensificazione del lavoro, se del caso.

Art. 18 - Il servizio di prevenzione e protezione

1. L'unità scolastica il Dirigente Scolastico, in quanto datore di lavoro, deve organizzare il servizio di prevenzione e protezione designando per tale compito, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, uno o più persone tra i dipendenti, secondo le dimensioni della scuola.
2. I lavoratori designati devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del loro incarico.

Art. 19 - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

1. Il Dirigente Scolastico designa il responsabile del servizio di prevenzione e protezione tenendo conto della normativa vigente:
l'incarico, recita il comma 5 dell'art.32, va affidato prioritariamente a personale interno all'istituto, ovvero, in subordine, interno ad un'altra istituzione scolastica e, in entrambi i casi, che si dichiara disponibile in tal senso. Solo in via sussidiaria (comma 9), cioè nell'impossibilità di ottemperare alla norma secondo una delle due precedenti modalità, il dirigente scolastico può ricorrere a personale esterno all'Amministrazione scolastica, avvalendosi, assieme ad un gruppo di altri istituti, dell'opera di un unico esperto, individuato all'interno degli Enti proprietari degli edifici scolastici o, in via subordinata, all'interno di istituti specializzati in materia di salute e sicurezza sul lavoro oppure di un libero professionista.
Nel caso in cui il dirigente scolastico sia costretto a scegliere l'opzione professionista esterno, e opportuno che, sia nel bando che nell'atto di nomina, venga esplicitata la non percorribilità delle scelte indicate come prioritarie dalla norma e si conservi traccia di ciascuna fase percorsa a dimostrazione della correttezza formale delle scelte adottate.
2. Non è possibile designare persone esterne alla scuola come addetti al servizio di prevenzione e protezione.
3. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione:
figura obbligatoria;
Coadiuvare il Dirigente Scolastico nell'assolvimento dei suoi doveri;
Fornisce al Dirigente le competenze tecniche ed organizzative di cui necessita per la tutela della sicurezza nella scuola;
Elabora le misure di prevenzione e protezione e i sistemi di controllo delle stesse;
Elabora le procedure di sicurezza propone programmi di formazione e informazione per i lavoratori;
Informa sui rischi presenti nella realtà scolastica, mantenendo tuttavia il segreto sui processi lavorativi che apprende nell'esercizio delle proprie funzioni;
4. Per il corrente anno scolastico è incaricato della funzione di RSPP Sig. Gabriele Mancarella;
5. Fine al termine dell'emergenza sanitaria, Sig. Gabriele Mancarella è investito anche dell'incarico di Consulente tecnico Decreto Legge n. 34 - del 19.05.2020 comma 2, lett.a., art. 231, con il compito di:
 - curare in proprio e collaborare con l'Istituto in relazione alle iniziative di comunicazione sulle misure di prevenzione e protezione adottate, realizzando l'informazione per i lavoratori, gli studenti e le famiglie in modalità telematica (sito web scuola o webinar) cartellonistica altro supporto fisico
 1. realizzare apposite esercitazioni per tutto il personale della scuola senza gli studenti per prendere dimestichezza con le misure di prevenzione e protezione e acquisirne la tecnica;
 2. supportare il dirigente scolastico in tutta la progettualità necessaria per l'ordinato avvio dell'anno scolastico, **sia in relazione a progetti di fattibilità tecnica ed economica di varia natura sia in relazione alla pianificazione** delle spese per l'approvvigionamento dei servizi e forniture di cui all'art.231 del D.L. 34/2020
 3. adeguare il DVR alle nuove condizioni strutturali e organizzative
 4. effettuare sopralluoghi interne sedi scolastiche e non, per valutarne le condizioni e rilevare eventuali bisogni di interventi di manutenzione
 5. interfacciarsi con l'Ente locale per tutti gli aspetti tecnici e per intervenire con comunicazioni e solleciti



**Art. 20 - Documento valutazione dei rischi
ed altri dispositivi a tutela della salute dei lavoratori**

1. Il primo adempimento del Dirigente Scolastico consiste nella valutazione dei rischi e nella conseguente stesura di un documento. Il Capo d'Istituto avvalendosi della collaborazione del rappresentante della sicurezza, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di tutti coloro che sono stati designati come addetti al servizio di protezione e prevenzione, effettuerà una ricognizione dei rischi, ambiente per ambiente. Nella stesura del documento il Dirigente scolastico può ricorrere anche alla collaborazione del personale tecnico degli enti locali (comuni o province) tenuti alla fornitura delle relative strutture immobiliari e agli esperti di enti preposti alla tutela e sicurezza dei lavoratori.

Nell'anno scolastico 2022/2023, pur essendo stata ufficialmente dichiarata la conclusione dell'emergenza sanitaria, e stata mantenuta, in via puramente cautelare, la figura del Referente Covid coincidente, per ragioni organizzative, con il Referente di plesso.

3. Altri documenti e provvedimenti resi necessari nel corso dell'anno per evoluzione dell'emergenza sanitaria saranno, se del caso, resi noti alla RSU d'Istituto e al Responsabile LS.
4. In coerenza con i provvedimenti adottati a livello centrale (DPCIVI) o locale (Ordinanze della Regione Puglia e del Comune di Pulsano), il Dirigente scolastico provvederà con opportuni ordini di servizio, direttive, integrazioni al piano di lavoro a riorganizzare il personale e i turni di lavoro, per il tempo strettamente necessario.
5. Qualora si presenti l'esigenza di ridurre la presenza in sede del personale, saranno adottate misure che consentano di lavorare da remoto, per i profili professionali per i quali sia possibile svolgere i propri compiti dal proprio domicilio, attenendosi alle disposizioni normative ed integrando, se necessario, il presente contratto.
6. In ragione di quanto suindicato, il Dirigente Scolastico provvederà ad integrare anche le direttive di massima al Direttore dei servizi generali e amministrativi per la tempestiva proposta di piano delle attività, fermo restando quanto disposto dall'articolo 25 comma 5 del D.lgs 165/2001.

Art. 21 - Riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi

Il Dirigente Scolastico direttamente o tramite il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, indice almeno una volta l'anno una riunione di prevenzione e protezione dei rischi, alla quale partecipano lo stesso Dirigente, o un suo rappresentante, che la presiede; il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; il rappresentante per la sicurezza e gli addetti di ogni sede al servizio di protezione e prevenzione dei rischi.

Nel corso della riunione il Dirigente Scolastico sottopone all'esame dei partecipanti il documento sulla sicurezza e i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza e della salute. La riunione non ha poteri decisionali, ma carattere sostanzialmente consultivo.

Il Dirigente Scolastico deciderà se accogliere in tutto o in parte, suggerimenti scaturiti dalla riunione, assumendosi tuttavia la responsabilità di non tener conto degli eventuali rilievi documentati nell'apposito verbale che deve essere recitato ad ogni riunione.

Art. 22 - Rapporti con gli enti locali

Gli interventi di tipo strutturale e di manutenzione necessari per garantire la sicurezza dei locali e degli edifici scolastici sono a carico dell'ente locale, tenuto per legge (norma dell'art. 3 legge 11 gennaio 1996 n.23). Pertanto deve essere rivolta all'Ente locale su richiesta formale di adempimento.

Art. 23 - Attività di aggiornamento, formazione e informazione in materia di sicurezza

1. Nei limiti delle risorse disponibili debbono essere realizzate attività di informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei dipendenti e, se necessario, degli studenti.
2. I contenuti minimi della formazione, in attesa di quanto previsto all'art. 37 comma 2 del D.Lgs. 81/2008 sono quelli individuati dal D.L. lavoro/sanità del 16/1/97, richiamati al comma 2 del precedente art. 25 e quelli stabiliti dal DPR 388 del luglio 2003.
3. La partecipazione all'attività di formazione è considerata tempo di servizio e di luogo a recupero delle prestazioni eccedenti l'orario d'obbligo o a retribuzione, in caso di impossibilità di recupero.
4. Si condivide che la scuola svolga attività di formazione rivolta ai RSPP (Responsabili del servizio di prevenzione e protezione) e agli ASPP (Addetti al servizio di prevenzione e protezione) delle scuole pubbliche in attuazione del comma 2,4 dell'ex art 8 bis del D.lgs 626/94, introdotto dal D.lgs n.195/2003, come previsto art. 32 D.Lgs. 81/2008
5. Saranno attuate, in ciascun anno scolastico, le seguenti attività di formazione sulla sicurezza:
 - Attività di formazione rivolta a tutto il personale in servizio presso l'istituto che non abbia già frequentato i corsi prescritti dalla normativa vigente (docente, amministrativo, ausiliario, a t. d., dipendente da ditte esterne, etc.)

7 

- Attività di formazione rivolta esclusivamente agli addetti alla sicurezza secondo le norme vigenti

Art. 24 - Esercitazioni e simulazioni

1. Le esercitazioni, previste nel Piano per la sicurezza, verranno attuate ogni anno scolastico entro il mese di maggio, alla presenza del rappresentante esterno della sicurezza, Mg. Gabriele Mancarella.

Art. 25 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

1. Nell'unità scolastica viene designato, nell'ambito delle RSU, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) sig.ra Rosa Valgherita Carelli.
2. Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, disciplinate dagli ex artt. 18, 19, 20 e 21 del D.Lgs 626/94 e previsti nell'art. 50 D.Lgs. 81/2008, le parti concordano quanto segue:
 - è eletto o designato dalla R.S.U. nel proprio ambito;
 - dura in carica 3 anni, ma, nell'interno della R.S.U., può anche essere decisa una turnazione annuale dell'incarico;
 - se la R.S.U. che lo ha eletto si dissolve, il R.L.S. esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni;
 - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di accesso ai luoghi di lavoro nel rispetto dei limiti previsti dalla legge; egli segnala preventivamente al DS le visite che intende effettuare negli ambienti di lavoro: tali visite possono svolgersi congiuntamente con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione o dal suo sostituto;
 - la consultazione da parte del DS si deve svolgere in modo tempestivo;
 - in occasione della consultazione il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte e opinioni che devono essere verbalizzate. Inoltre, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione, sul piano di valutazione dei rischi, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'istituzione scolastica; e altresì consultato in merito alla formazione della formazione di cui all'ex art. 22, comma 5, del D.Lgs 626/94 attualmente art. 37 D.Lgs. 81/2008;
 - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione relativa alla valutazione dei rischi e alle misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione del lavoro e agli ambienti di lavoro, la certificazione relativa all'idoneità degli edifici, agli infortuni e alle malattie professionali; riceve, inoltre, informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto a fare delle informazioni e della documentazione ricevuta un uso connesso alla sua funzione;
 - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista dall'art. 37 comma 11 D.Lgs. 81/2008 e al relativo aggiornamento;
 - il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali;
 - per adempimento dei compiti di cui all'ex art. 19 del D.Lgs 626/94 attualmente art. 50 D.Lgs. 81/2008 i rappresentanti per la sicurezza oltre ai permessi già previsti per le rappresentanze sindacali, utilizzano appositi permessi orari pari a 40 ore annue per ogni rappresentante. Per l'espletamento e gli adempimenti previsti non viene utilizzato il predetto monte ore e attività e considerata tempo di lavoro ed il tempo impiegato è quindi soggetto a retribuzione.

Art. 26 - Controversie in materia di sicurezza

1. In merito a controversie che dovessero sorgere sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti legislative e contrattuali, la funzione di prima istanza di riferimento è svolta dall'organismo paritetico regionale previsto dal vigente decreto legislativo sulla sicurezza e dall'art. 74 CCNL.

TITOLO QUARTO — DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

CAPO - PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 27 - Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare e necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - la richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
2. I criteri per individuate le predette fasce temporali sono i seguenti:
 - l'orario di entrata non potrà essere successivo all'orario di inizio delle lezioni;
 - l'orario di uscita non potrà essere precedente alla mezz'ora successiva all'orario di conclusione delle lezioni.

Art. 28 - Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio

1. Le comunicazioni destinate al personale in servizio (circolari, comunicazioni, ecc.) vengono diffuse attraverso il registro elettronico e/o la posta istituzionale della scuola - di norma - dalle ore 7,30 alle ore 15.00.
2. I limiti temporali sopra indicati possono essere derogati in caso di necessità/urgenza.
3. Le comunicazioni devono essere lette dai docenti e dal personale ATA attraverso l'accesso Scuolanext con le proprie credenziali (personali e non cedibili) e il contrail^o della propria casella di posta elettronica.
4. L'obbligo informativo dell'Amministrazione si intende assolto mediante il processo di 'invio' corrispondente all'obbligo del personale di prenderne visione anche ove non specificatamente richiesto.
5. Prima delle ore 7.30 e oltre le ore 15.00 come nei giorni festivi e nel periodo di ferie non vi è per il personale obbligo di lettura.
6. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di inviare o ricevere comunicazioni oltre gli orari indicati, senza limiti di tempo, fatto salvo il diritto di chi riceve di leggere e/o rispondere nei tempi stabiliti.

Art. 29 - Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati, se necessario, da un specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA e può essere elemento utile alla valutazione e alla valorizzazione del merito da parte del dirigente scolastico nei confronti di tutto il personale. Per il personale ATA può essere previsto un incentivo in presenza di fondi appositamente accantonati dalla quota spettante del F.I.S.

Art. 30 - Modalità e criteri sulla base dei quali erogare le prestazioni lavorative e gli adempimenti connessi, resi dal personale docente e ATA nella modalità a distanza, fino al perdurare dello stato di emergenza

1. **Personale docente.** L'attività didattica si svolge ordinariamente in presenza. Per ottimizzare l'organizzazione del lavoro, considerato il numero insufficiente di unità di personale ATA da utilizzare per le pulizie, tenuto conto della necessità di mettere in atto misure per il risparmio energetico come richiesto dall'Atto di Indirizzo MIUR 2022 (per il 2022-2024), le attività di programmazione, sentito il personale, potranno essere svolte in modalità a distanza. Al contrario, l'attività didattica potrà essere effettuata a distanza esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli ordini di scuola. Gli alunni potranno richiedere interventi a distanza solo se posti in condizione di isolamento o quarantena da uno specifico provvedimento sanitario.
2. I docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado attiveranno la didattica digitale integrata, al fine di garantire la continuità del diritto all'istruzione, quale strumento complementare alla didattica in presenza, esclusivamente qualora l'andamento epidemiologico dovesse configurare nuove situazioni emergenziali a livello nazionale o locale, con sospensione totale della didattica in presenza.
3. Qualora intervengano sospensioni dell'attività didattica in presenza e si faccia ricorso alla DDI, il personale docente sarà tenuto al rispetto dell'orario di servizio nonché delle prestazioni didattiche nella modalità a distanza, utilizzando gli strumenti tecnologici a disposizione, nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate con decreto del
Ministro per
l'Istruzione agosto

4. 11 docente assicura le prestazioni previste dal suo incarico e le attività funzionali seguono il piano delle attività deliberate dal Collegio dei Docenti.
5. La prestazione di lavoro in modalità DDI è svolta in piena conformità con le normative vigenti in materia di ambiente, sicurezza e salute dei lavoratori che prevedono informazione e formazione come previsto dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/2008.
6. **Condizioni specifiche per i collaboratori scolastici, in caso di sospensione dell'attività in presenza.** I collaboratori scolastici, che per la tipologia d'incarico non possono svolgere la prestazione lavorativa in *smart working*, nei periodi di sospensione delle attività didattiche in presenza conseguenti ad emergenza, saranno incaricati di effettuare interventi di igienizzazione e sanificazione straordinaria in tutti i plessi dell'I.C.S. "G. Giannone", ferma restando la facoltà rimessa al dirigente scolastico di disciplinare l'organizzazione del lavoro del personale per svolgere attività indifferibili anche in caso di specifica ordinanza sindacale di chiusura delle sedi scolastiche.
7. Il personale collaboratore scolastico resta in servizio nei plessi cui è assegnato ordinariamente, fatte salve eventuali differenti necessità valutate dal dirigente scolastico, nel rispetto dei criteri stabiliti dal presente contratto di istituto.
8. Le disposizioni di servizio, relative ai singoli periodi di chiusura, saranno resi noti oltre che al personale interessato, anche alla RSU, al RLS e al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. In tali periodi può essere favorita la fruizione delle ferie e dei permessi da parte del personale.
9. In caso di ordinanza sindacale **con divieto assoluto di accesso alle strutture** si determinano **cause di forza maggiore** rispetto alle quali cade l'obbligazione a fornire la prestazione contrattualmente prevista, senza che dalla mancata prestazione possano dipendere penali o altri effetti.

TITOLO QUINTO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 31 - Collaborazioni plurime del personale docente e del personale ata

1. Per particolari attività, il dirigente - sentito il DSGA - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, che si siano dichiarati disponibili avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL del comparto scuola 2006-2009.
2. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di altra scuola devono essere autorizzate dal dirigente scolastico della scuola di servizio e vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.
3. Analogamente, previa richiesta, il dirigente può autorizzare le collaborazioni plurime del proprio personale presso altre istituzioni scolastiche, fermo restando che l'impegno non deve in alcun modo inficiare le prestazioni di servizio obbligatorie o produrre disservizio rispetto agli obblighi professionali di ciascuno. In caso di mancato rispetto delle condizioni citate, l'autorizzazione decade.

Art. 32 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario e intensificazione)

1. In caso di necessità programmatiche, perché derivanti dal PTOF, o di esigenze impreviste e non programmabili, il dirigente - sentito il DSGA - può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, costituenti lavoro straordinario, oltre l'orario dell'obbligo.
2. Le prestazioni aggiuntive potranno essere svolte sia alla sede centrale che al plesso, anche diversamente dalla normale sede di servizio. A seconda delle esigenze organizzative, tempestivamente comunicate al personale.
3. Il dirigente può disporre, inoltre, l'intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale.
4. L'intensificazione del lavoro si ha quando al lavoratore viene richiesto di svolgere, all'interno del proprio orario di lavoro, prestazioni che eccedono i compiti assegnati dal piano delle attività, quali lo svolgimento parziale dei compiti di altro lavoratore assente e non sostituito o lavori non previsti dal piano delle attività, di carattere eccezionale.
5. L'art. 13 comma 11 del CCNL comparto scuola recita che **le ferie al personale ATA devono essere concesse "compatibilmente con le esigenze di servizio"**. Il DS e il DSGA, nel momento in cui concedono le ferie, possono reintegrare il servizio svolto dal collega assente con prestazioni aggiuntive da assegnare al personale in servizio, ricorrendo alla *disponibilità del personale ad effettuare prestazioni aggiuntive nell'orario ordinario di lavoro ai sensi dell'art. 54 del CCNL/95*.
6. Nella parte economica della presente contrattazione sono stabiliti i relativi criteri di pagamento delle prestazioni intensificate.
7. Per lo straordinario e per l'intensificazione va richiesta la disponibilità del personale.
8. **Limitatamente ai periodi in cui lo stato emergenziale non consenta il lavoro in presenza**, il dirigente scolastico può riconoscere l'intensificazione del carico di lavoro per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse che, per il personale amministrativo, possano essere espletate anche in modalità agile, con opportuna autorizzazione.
9. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.

Art. 33 - Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le parti concordano che la formazione in servizio rappresenta una risorsa per l'amministrazione e un diritto per il personale va, quindi, favorito.
2. I docenti fruiscono a domanda, con esonero dal servizio e sostituzione, dei cinque giorni previsti

